

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

6.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiari a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi (722)	69
PRESIDENTE	69, 71
CASCIO	71
RAFFAELLI	70, 71
SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	69, 71
SILVESTRI	71
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
BIANCHI GERARDO ed altri: Modifiche agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, con il quale è stata istituita una imposta erariale sul gas metano (702)	72
PRESIDENTE	72, 73, 77
ABELLI	74, 75
DE PONTI	74
FADA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	73, 74, 75, 76, 77
MAROTTA	76
SERRENTINO	73, 76, 77
SILVESTRI, <i>Relatore</i>	72, 75
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	78

La seduta comincia alle 10,30.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiari a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi (722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiari a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi ».

Nella precedente seduta si discusse sullo emendamento preannunciato dall'onorevole Raffaelli, sul quale il Governo si era riservato di esprimere il proprio parere.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo sostanzialmente recepisce le indicazioni contenute nell'emendamento preannunciato a conclusione dell'ultima seduta dall'onorevole Raffaelli.

Come i colleghi ricordano, l'onorevole Raffaelli presentò un emendamento a conclusione del nostro dibattito, dopo le modeste delucidazioni che ho avuto l'onore di fornirvi a nome del Governo; egli affermò di rinunciare alla precedente posizione di « quantizzare », in ragione del 25 per cento, l'entità delle somme destinate ai mutui per l'edi-

lizia economica e popolare e preannunciò invece una formulazione in base alla quale « le disposizioni dell'articolo 4, decimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario per l'edilizia economica e popolare avente le caratteristiche previste dal testo unico delle leggi per l'edilizia economica e popolare e successive modificazioni ».

Mi sono permesso di formulare lo stesso concetto contenuto nell'emendamento Raffaelli in modo diverso. L'emendamento che presentiamo, che, come ripeto, recepisce lo emendamento Raffaelli, è il seguente: « Le disposizioni dell'articolo 4, decimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, si applicano a tutti i mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474, purché le abitazioni abbiano le caratteristiche di cui al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Ho cercato di valutare, in questi giorni, le possibili conseguenze applicative del provvedimento così emendato. Non vi è dubbio che una normativa di questo tipo rappresenta una complicazione ed una limitazione operativa per gli istituti. Tuttavia, a differenza dell'emendamento relativo all'esplicitazione di un vincolo del 25 per cento (sulla cui applicabilità sia il Relatore sia il Governo avevano espresso dubbi), risulta in concreto applicabile. Essa obbliga gli istituti ad accertare, con lo scrupolo e la responsabilità che una norma di legge impone, che le caratteristiche costruttive degli immobili da finanziare siano quelle stabilite dal testo unico per l'edilizia economica e popolare, cioè presentino tipologia e prezzi adeguati alle esigenze dei ceti meno abbienti. Attueremo cioè una discriminazione (non nel senso spregiativo del termine, ma nel senso di attestazione di ciò che si verifica alla base del fenomeno bancario). In questo modo viene accolta l'istanza intesa a favorire e a concentrare gli interventi sull'edilizia economico-popolare.

La contestazione di fondo, da cui era partita la « controrelazione » dell'onorevole Raffaelli, introduceva il tema fondamentale di una domanda di assistenza creditizia nel settore dell'edilizia economica e popolare assolutamente insoddisfatta rispetto all'attuale situazione. Ora quella esigenza viene rece-

pita nella sostanza, anche se indubbiamente ciò porterà complicazioni in ordine all'attuabilità e all'accertamento sul piano del sistema creditizio; ma io ho motivo di pensare che in questo momento anche il sistema bancario debba essere propenso ad una forma di intervento e di assistenza creditizia correlati ad un tipo di domanda che esiste.

Il problema quindi si può considerare parzialmente risolto.

RAFFAELLI. Dopo quanto ha detto il Sottosegretario Sarti, cercherò di recepire la portata pratica di questo emendamento per quanto concerne l'attività bancaria. Premetto che, in altre occasioni, noi abbiamo tentato di perfezionare questo indirizzo di politica creditizia ancorando ad una quantità determinata il flusso dell'erogazione creditizia. La portata del nuovo emendamento non ha un ancoraggio nella quantità; di conseguenza la facoltà ad emettere cartelle a fronte dello scarto cartelle sarebbe resa operativa solo per l'edilizia economica e popolare, rimanendo non applicabile nei riguardi dell'edilizia non economica e non popolare.

Credo che in questo senso il disegno di legge, integrato con l'emendamento, abbia un aspetto di accettabilità, ferme rimanendo, onorevole Sarti, tutte le riserve e le considerazioni di natura politica ed economica sulla attitudine delle banche a utilizzare le risorse del paese per soddisfare una certa domanda anziché per eccitarne un'altra, o per lo meno per soddisfare la domanda che si vuole che avanzi nel Paese.

Vi sono leggi che consentono di dare a mutuo percentuali maggiori di quanto consentono le leggi ordinarie (alcune di queste consentono mutui fino al 75 per cento) e vorrei che fosse chiaro che la facoltà di emettere cartelle a fronte dello scarto in questi casi si esercita a maggior ragione, di quanto si giustifichi nei casi in cui non ci sia un contributo dello Stato o non ci sia un richiamo ad una legge che consenta un'estensione maggiore della somma mutuata.

Qui dovrei soffermarmi sul fatto che manca una delle integrazioni fondamentali al testo unico delle leggi per l'edilizia economica e popolare, cioè quel decreto di aggiornamento delle caratteristiche di tale edilizia, decreto che il Ministro dei lavori pubblici è tenuto ad emanare in forza di una autorizzazione di legge che risale ad un anno fa, ma che ancora non ha avuto attuazione. Ciò mi rende perplesso ad accettare pienamente le modifiche cui si è giunti in sede di di-

scussione, perché sussisterebbero le lacune che dovrebbero essere colmate appunto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici che doveva essere emanato entro 30 giorni dalla approvazione della legge, ma che ancora non è stato elaborato.

Concludendo, signor Presidente, vorrei pregare il rappresentante del Governo — discutendo noi qui di incentivi, sia pur sempre insufficienti all'edilizia economica e popolare — di voler sollecitare l'amministrazione dei lavori pubblici affinché si risolvano i lamentati inconvenienti, mediante l'emanazione del decreto.

Le dirò, onorevole Sottosegretario, che se potessimo attuare l'istituto dell'approvazione condizionata, lo attueremmo, cioè appreveremmo questo provvedimento solo a condizione che il Ministro dei lavori pubblici emani quel decreto. Comunque, questo disegno di legge deve ancora proseguire il suo iter, dovrà essere esaminato dal Senato; un membro di questa Commissione le dice, onorevole Sottosegretario, che è utile, al fine di rendere operativo il piccolo incentivo all'edilizia economica e popolare, che siano riviste le norme mediante un decreto già per legge autorizzato; lo stesso membro della Commissione le dice che forse non sarà approvato definitivamente questo disegno di legge se non sarà prima emanato tale decreto.

Da un punto di vista formale, non so se sia possibile modificare la dizione « successive modificazioni e integrazioni » nel senso di far riferimento anche al citato decreto ancora da emanare.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ciò è già acquisito nella formula « integrazioni ».

RAFFAELLI. Proporrei che la Commissione, che ha esaminato questo problema e si è resa conto della necessità di tale decreto, esprimesse questa necessità attraverso un ordine del giorno ovvero attraverso una lettera che il nostro Presidente potrebbe inviare al Ministro dei lavori pubblici.

SILVESTRI. Vorrei una spiegazione, dato che l'onorevole Raffaelli ha richiamato un progetto di legge disciplinante la materia dell'edilizia economica e popolare. Vorrei sapere se può essere corretto il gravame che oggi gli istituti di credito fondiario ed edilizio chiedono al mutuatario per elevare il finanziamento dal 50 al 75 per cento, cioè quella garanzia che, se viene assunto un im-

pegno assicurativo, richiede il pagamento del 4,25 per cento su un terzo della somma mutuata. Si verifica infatti che mentre da un lato si danno incentivazioni all'edilizia economica e popolare, d'altro lato vi sono gravami che rischiano di annullare tali incentivazioni. Mi pare che il sistema bancario italiano vada unicamente alla ricerca di garanzie, che sono richieste ad abbondanza.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non conosco il tenore esatto di queste disposizioni interne dell'organizzazione bancaria.

CASCIO. Il problema è il seguente: alcuni istituti di credito si sono messi ad operare nel campo del credito fondiario, elevando il limite statutario dal 50 per cento al 70 e anche al 90 per cento quando si tratta di finanziare cooperative edilizie.

In questi casi il rischio contraddice ad un principio generale, che sta alla base del sistema bancario, per cui si chiede una garanzia da parte di un istituto di assicurazione.

Credo che l'inconveniente di dare con una mano e di togliere con l'altra possa essere eliminato sul piano legislativo. È evidente che gli istituti di credito oggi non possono fare di più, nel senso che non possono concedere mutui oltre il 50 per cento.

Abbiamo rilevato in una precedente seduta come la legge bancaria sia vecchia, ma per la mia modesta esperienza so che la Banca d'Italia è diffidente di fronte a proposte di modifica della vecchia legge del 1936.

Ho un sospetto (non vorrei dire una cattiveria, lungi da me l'idea). A volte è difficile, come ho detto, applicare alcune norme fondamentali della legge bancaria del 1936, perché non più adeguate alle mutate condizioni economiche e sociali del nostro paese; allora il Governo sostituisce al legislatore (cosa inconcepibile in uno stato di diritto) mediante l'intervento del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, che emana circolari con le quali si sostituisce all'attività del Parlamento. La revisione della legge bancaria è il problema fondamentale che il Parlamento dovrebbe affrontare per evitare di essere sostituito dal Comitato del credito. Siamo in uno stato di diritto e non è concepibile che al legislatore si sostituisca il Governo o qualunque altro organismo per quanto autorevole sia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il rap-

presentante del Governo ha precisato il proprio pensiero.

Do lettura dell'articolo unico nel testo del disegno di legge:

« Le disposizioni dell'articolo 4, decimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474 ».

Su congiunta iniziativa del Governo e dell'onorevole Raffaelli è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo delle parole « ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474 » con le parole « ed edilizio, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474, purché le abitazioni abbiano le caratteristiche di cui al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(*E approvato*).

L'articolo unico rimane così formulato:

« Le disposizioni dell'articolo 4, decimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474, purché le abitazioni abbiano le caratteristiche di cui al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri: Modifiche agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, con il quale è stata istituita una imposta erariale sul gas metano (702).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo, Curti, Fabbri, Bianchi Fortunato, Gerbino, Patrini, Boffardi Ines, Martini Maria Eletta e Sgar-

lata: « Modifiche agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, con il quale è stata istituita una imposta erariale sul gas metano ».

Ricordo che, discutendosi la proposta di legge in sede referente, il Governo aveva preannunciato il seguente nuovo testo della proposta stessa.

ART. 1.

All'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, fra il secondo e terzo comma sono inseriti i seguenti commi:

« Il gas metano importato dall'estero allo stato liquido e destinato alla trasformazione in gas presso appositi stabilimenti posti sotto la vigilanza degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, è esente dalla sovrimposta di confine di cui al precedente comma con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze. Il gas metano ottenuto dalla predetta trasformazione dovrà essere immesso nella rete dei metanodotti nazionali, in promiscuità o meno con gas metano estratto dal sottosuolo del Paese, ed è soggetto alla imposta erariale di cui al primo comma del presente articolo.

I prodotti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, nonché i prodotti petroliferi eventualmente ottenuti dalla trasformazione indicata al precedente comma rimangono soggetti ai rispettivi trattamenti fiscali vigenti ».

ART. 2.

All'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di un'imposta erariale sul gas metano, è aggiunta la seguente lettera:

« e) il gas ottenuto nella trasformazione di cui al terzo comma del precedente articolo 1 consumato per l'esercizio degli stabilimenti indicati nello stesso terzo comma ».

Il Relatore, onorevole Silvestri, ha facoltà di riferire.

SILVESTRI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella precedente discussione in sede referente erano state avanzate

osservazioni non tanto sulla sostanza del provvedimento quanto sulla sua formulazione, formulazione evidentemente non troppo chiara, perché può far sorgere i dubbi che sono già qui affiorati.

Il primo dubbio lo abbiamo eliminato spiegando che la soppressione della sovrimposta e la sua sostituzione con l'imposta erariale, quella che colpisce il gas metano prodotto all'interno, non è un'esenzione da imposta, ma è un'applicazione al gas naturale introdotto dall'estero, invece che della sovrimposta (che è la proiezione dell'imposta interna sulla linea doganale), della stessa imposta interna. Quindi non si attua alcuna esenzione o sottrazione o diminuzione d'imposta, ed in questo senso è stata concordata una formulazione.

L'altro dubbio riguardava il fatto che nel testo originario della proposta di legge veniva usata la dizione « gas metano destinato ad essere introdotto nella rete di distribuzione in promiscuità con il gas nazionale »; tale frase poteva far sorgere il dubbio che si intendesse costituire un vincolo condizionante l'applicazione dell'imposta. Tale dubbio non ha ragion d'essere, perché (come mi sono fatto spiegare, attraverso un schema che sarebbe utile riprodurre su di una lavagna), si tratta di un impianto in cui il gas arriva liquido e da cui attraverso un determinato processo, esce gassificato alla stessa temperatura e alla stessa pressione del gas naturale prodotto all'interno. Applicando un contatore fiscale alla fine di questo apparato produttivo, noi abbiamo la misurazione del gas naturale trasformato in gas metano (da liquido a gassoso) alle stesse condizioni in cui agisce il contatore fiscale all'uscita dei pozzi (e anche là si verifica un processo di trasformazione) sul gas estratto dal sottosuolo nazionale.

L'articolo 1, sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge che ho l'onore di preannunciare, è così formulato:

All'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, fra il secondo e terzo comma sono inseriti i seguenti commi:

« Il gas naturale importato dall'estero allo stato liquido e destinato alla trasformazione in gas presso appositi stabilimenti, posti sotto la sorveglianza degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, è esente dalla sovrimposta di confine. Il gas metano ottenuto dal-

la predetta trasformazione è soggetto alla imposta erariale di cui al primo comma del presente articolo.

I prodotti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, nonché i prodotti petroliferi eventualmente ottenuti dalla trasformazione indicata nel precedente comma rimangono soggetti ai rispettivi trattamenti fiscali vigenti ».

L'articolo 2, sostitutivo dello stesso articolo della proposta di legge, sarebbe così formulato:

All'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, è aggiunta la seguente lettera:

« e) il gas ottenuto nella trasformazione di cui al terzo comma dell'articolo 1, consumato per l'esercizio degli stabilimenti indicati nello stesso terzo comma ».

Quest'ultimo articolo coincide con il preannunciato articolo 2 governativo di cui il Presidente ha dato lettura.

Mi pare che formulati in questa maniera i due articoli del disegno di legge possano eliminare i dubbi e le osservazioni affiorati nella precedente discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SERRENTINO. Vorrei sapere perché al primo comma dell'articolo 1, presentato dal relatore, sia stata cancellata la parola « metano » e sia stata sostituita con la parola « naturale ».

FADA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Innanzitutto desidero dire che il Governo è d'accordo con l'impostazione del relatore.

Devo dire che la denominazione di « gas naturale » trova la sua ragione in motivi di carattere tecnico più che legislativo. D'altra parte questa è una precisazione concettuale, perché intendiamo come gas naturale quello estratto dal sottosuolo, in quanto esistono altri gas, il butano ed il propano, ad esempio che non sono naturali, ma sono sottoprodotti di un processo di trasformazione.

Quindi se vogliamo limitare, com'è in effetti lo spirito della legge, l'agevolazione al gas estratto dal sottosuolo, ridotto allo stato liquido per essere trasportato, poiché altri-

menti sarebbe pericoloso, dobbiamo precisare « gas metano naturale ».

Desidero, anche per ragioni di tecnica legislativa, che nel testo proposto dall'onorevole Silvestri si sostituisca la parola: « sorveglianza », con la parola: « vigilanza ».

Sono per altro d'accordo per l'eliminazione dell'inciso contenuto nel secondo comma dell'articolo 1 della proposta di legge: « e destinato ad essere immesso nella rete dei metanodotti nazionali in promiscuità con gas metano, ecc. », in quanto si verrebbe a creare una dizione farraginoso che potrebbe compromettere la chiarezza del testo legislativo.

Circa l'ultima questione concernente le osservazioni sulle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, posso capire come la discussione abbia potuto mettere in luce preoccupazioni per una presunta autorizzazione al Governo a regolamentare questa materia. Tuttavia, vorrei che risultasse inequivocabile che se le preoccupazioni sono quelle di non delegare al Governo poteri che la Commissione e il Parlamento non intendono delegare, non ho nulla da eccepire. Ma poiché lo spirito della dizione proposta dal Governo, relativa ad una riserva di regolamento era che, di fronte ad una materia nuova quale quella in esame, l'amministrazione delle finanze non è in grado di essere precisa sulle modalità regolamentative e tecniche da espletare, desidero che resti inequivocabilmente a verbale che la applicazione viene demandata alla apposita direzione generale, secondo le nuove situazioni che si incontreranno. Vi saranno problemi tecnici che evidentemente dovranno essere regolamentati dall'amministrazione delle dogane e per i quali non sarà necessario emanare regolamenti speciali ma soltanto circolari.

Il Governo è poi d'accordo sull'articolo 2 proposto dal relatore e sostitutivo dell'articolo 2 della proposta di legge, in quanto l'articolo, nella formulazione dell'onorevole Silvestri, è molto più chiaro.

DE PONTI. Desidero fare qualche considerazione quanto meno sullo stile con il quale è stato proposto questo provvedimento, verso il quale nutro qualche perplessità.

Se noi siamo preoccupati di tassare in qualche modo un gas naturale che arriva sul territorio nazionale e di tassarlo non subito ma domani, non mi sembra che sia necessaria una legge. Sarebbero state sufficienti misure di natura puramente tecnica.

Il gas, che per esempio proviene dalla Libia, giunge a noi non dai pozzi; esso non è

affatto « naturale- » bensì prodotto dalla trasformazione degli eccessi di produzione, per cui mi sembra che la dizione « metano naturale » rischi di escludere proprio i tipi di gas derivanti da processi di distillazione. Questo motivo mi induce a chiedere se non sia possibile una formulazione più precisa.

L'onorevole Sottosegretario è tranquillo sul fatto che la questione è in questi termini?

FADA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi sono fatto spiegare dagli uffici competenti (poiché non sono né ingegnere né chimico) che la dizione « gas metano naturale » è forse del tutto nuova, ma sta di fatto che, oggi come oggi, è la dizione più esatta in termini giuridico-tecnici.

DE PONTI. Tuttavia è un fatto che non riceviamo gas dal sottosuolo, ma gas dalla Libia, che non è naturale.

Con l'Algeria non siamo riusciti a metterci d'accordo; dalla Libia riceviamo in gran parte gas di recupero dalla distillazione. Cerchiamo di adottare una formulazione che comprenda tutto. La mia tentazione era quella di prevedere semplicemente che per i gas che arrivano allo stato liquido vi sia una possibilità di trasformazione allo stato gassoso in stabilimenti *extra* dogana. Se i gas provenienti dal nostro sottosuolo hanno una denominazione e quelli importanti ne hanno un'altra, ritengo che tale discriminazione debba essere mantenuta se ha una ragione logica, altrimenti cambiamola, se vogliamo una legislazione razionale; oppure tra sei mesi si dovrà prevedere l'esenzione dall'imposta di confine anche per il propano o per il butano che siano importati allo stato solido invece che allo stato liquido.

ABELLI. Sembra che le osservazioni dell'onorevole De Ponti portino, a mio avviso, alla conclusione che non possiamo approvare questo provvedimento.

L'argomentazione dell'onorevole De Ponti circa l'esistenza di una sovrimposta di confine e di una imposta erariale mi fa ritenere che, se si applica una sovrimposta di confine al gas che arriva attraverso la frontiera di Bardonecchia invece che dalla Libia, questo gas è soggetto alla sovrimposta di confine e poi all'imposta erariale, quando sarà immesso al consumo.

FADA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Continuiamo a discutere di una cosa che non esiste. La sovrimposta di confine

equivale all'imposta erariale, nel senso che i prodotti in Italia sono tassati con imposta erariale, mentre quelli importati sono soggetti alla sovrimposta di confine e non alla imposta erariale. Non si tratta quindi di una doppia imposizione; si tratta di un'imposta sostitutiva dell'imposta erariale. Anche in me era sorto il dubbio, soprattutto dopo le osservazioni fatte dall'onorevole De Ponti nella precedente seduta in sede referente, che si trattasse di una doppia imposizione; ho poi accertato che, invece, la sovrimposta di confine è sostitutiva dell'imposta erariale. Per questo motivo si afferma che non si tratta di niente di speciale, ma solo di un differimento di pagamento: invece di essere soggetto alla imposta nel momento in cui arriva nel porto, il gas sarà soggetto all'imposta nel momento in cui girerà il contatore.

Tutto questo facilita enormemente la misurazione, che per il gas allo stato liquido risulta difficile (almeno prevediamo tale facilitazione; siamo di fronte ad una situazione completamente nuova, e l'amministrazione ritiene, in sede teorica, che tale differimento del pagamento comporti una notevole facilitazione). Infatti il gas liquido non corrisponde ai metri cubi, mentre quando sarà trasformato in metano corrisponderà ai metri cubi; avremo quindi un'imposta di facile applicazione valutata sui metri cubi, imposta che è difficilmente calcolabile sull'attuale chilo di gas liquido.

ABELLI. Ciò significa che finalmente il Parlamento italiano si preoccupa di un problema che ancora non esiste! Lo stesso Sottosegretario ha affermato che ancora è incerto se questo sistema risulterà migliore del precedente; non sappiamo se il vecchio sistema, così com'è, potrà dare inconvenienti, ma riusciamo a fare una legge per evitare inconvenienti che forse non si verificheranno! Prendiamo atto di questo.

FADA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei precisare la mia affermazione, poiché qui si prende una parola e se ne trasforma il senso.

In sede teorica tutto fa prevedere che andiamo verso un'estrema facilitazione della misurazione, del computo. Ora, ci si chiede se siamo certi di questo al cento per cento. La gente assolutamente certa in sede teorica mi ha fatto sempre paura, ma ho già detto che la questione dovrebbe risolversi in questi termini.

ABELLI. Rimane valida la questione che tutto questo si poteva fare senza una legge apposita; cioè anche questo nuovo sistema di tassazione poteva essere attuato: invece di colpire con una sovrimposta di confine il gas nel momento in cui viene importato liquefatto, si poteva colpire quando era già gassificato, con lo stesso sistema che si vuole adottare adesso.

Si tratta di un problema tecnico su cui non ho la pretesa di fare affermazioni certe. Mi stupisce l'andamento di questa discussione, mi fa piacere che tale stupore sia condiviso anche dalla maggioranza. Ciò significa che nel dubbio la maggioranza voterà a favore, mentre la minoranza voterà contro.

SILVESTRI, *Relatore*. Vorrei eliminare alcuni dubbi facilmente eliminabili. Si tratta di una questione che è di competenza degli uffici dell'amministrazione doganale; il nuovo sistema proposto, in assenza di legge, avrebbe comportato operazioni da parte di uffici diversi oltre che di quelli doganali. La sovrimposta di confine è applicata dagli uffici doganali, al passaggio della linea doganale, insieme con la bolletta di importazione (che può comportare il dazio doganale o no, poiché alcuni generi ne sono esenti). La tecnica fiscale ha suggerito di trasformare la sovrimposta di confine in imposta erariale, perciò occorre trasferire la competenza dall'ufficio dogane agli uffici tecnici per le imposte di fabbricazione. Tanto è vero che, quando si è parlato della riserva di regolamento, l'ho ritenuta superflua nel senso che la materia attiene a tributi che gli uffici tecnici finanziari applicano con circolari.

Circa il problema dei punti franchi, sollevato dall'onorevole De Ponti, esso è assai arduo ed una legge in tal senso comporterebbe un *iter* legislativo molto lungo e molto più poderoso del procedimento seguito con la proposta di legge al nostro esame. Evidentemente poi la proliferazione di queste zone extra-doganali deve essere considerata come un caso assolutamente eccezionale.

Desidero ricordare, a titolo di esempio, che alcuni anni fa, dovendo liberalizzare l'importazione delle sigarette provenienti dal MEC, si differenziò l'imposta di consumo da quella del dazio doganale, che è sparita completamente con il 1° luglio 1968. Ciò che grava oggi sulle sigarette dei paesi del MEC è esclusivamente l'imposta di consumo, che grava anche sulle sigarette nazionali. La sostenutezza del prezzo delle sigarette estere fu frutto di un tacito accordo tra il monopolio italiano e

le case di produzione estere, poiché l'abolizione del dazio doganale avrebbe fatto maggior concorrenza alle sigarette nazionali.

Dico queste cose per spiegare come sia da scartare la ipotesi di una zona extra-doganale o l'ipotesi di agevolazioni che possano consentire un trattamento di favore rispetto al gas metano di produzione nazionale.

Mi dichiaro d'accordo circa la sostituzione della parola: « sorveglianza », con la parola: « vigilanza » per evidenti motivi di tecnica legislativa. La vigilanza implica un concetto di permanente controllo dalle autorità fiscali, mentre la sorveglianza non implica il concetto della presenza continua degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Accetto inoltre la formulazione « gas metano naturale », proprio per evitare il caso dei sottoprodotti che si ottengono da processi di trasformazione.

MAROTTA. Pur rendendomi conto della esistenza di ragioni tecniche che inducono ad adottare la formulazione « gas metano naturale », desidero far presenti alcuni perplessità derivanti dalla quantità di gas metano ottenuto dalla trasformazione dei prodotti petroliferi allo stato liquido e importati. Come farà la dogana a tassare il gas metano che arriva allo stato liquido? Come farà a distinguere quello « naturale » da quello ottenuto per trasformazione?

FADA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Tecnicamente il Governo aveva proposto la dizione « gas metano », perché la legge parla sempre di gas metano comunque ottenuto, sia quello estratto dal sottosuolo sia quello ottenuto dall'industria chimica. Ad un certo punto, è sembrato che la dizione « naturale » non portasse inconvenienti, ma ora sembra chiaro che può sorgere qualche inconveniente di interpretazione.

Pertanto ritengo opportuno lasciare la dizione « gas metano », che se da un punto di vista di chimica industriale è inesatta, da un punto di vista giuridico è la più precisa, perché si ricollega al criterio di tassazione adottato nel 1955.

SERRENTINO. Mi interessano alcuni elementi di giudizio su queste nuove importazioni, in relazione ad eventuali implicazioni di carattere finanziario e valutario. Vorrei sapere se tali incidenze sono state considerate per queste importazioni di gas naturale di

cui abbiamo assoluta necessità e di cui potremmo peraltro diventare anche esportatori.

Un'altra indicazione vorrei averla — se è possibile — circa il presumibile prezzo di vendita del gas così importato, agli effetti della concorrenza sulla produzione all'interno del nostro paese. Rivolgo questa domanda perché potrebbero esservi motivi di concorrenza interna, che potrebbero anche far valutare la opportunità di aggiornare, mediante tassazione, i prezzi interni in riferimento ai prezzi dei prodotti importati.

Inoltre vorrei un'indicazione in ordine al raffronto tra il costo della caloria del gas naturale importato e il costo della caloria ottenuta dal petrolio grezzo importato. Infatti dal raffronto di questi valori potremmo ricavare l'indicazione esatta dei motivi concorrenziali che potrebbero turbare il nostro mercato interno.

FADA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Serrentino solleva questioni che implicano riferimenti assai larghi. Ho qualche preoccupazione, perché non posso affrontare tali questioni con la precisione con cui ho cercato di affrontare il problema tecnico. Tuttavia ritengo di poter dire, sostanzialmente, che non dovrebbero verificarsi implicazioni valutarie, perché dobbiamo ricordare che siamo importatori sia di petrolio sia di gas naturale. È chiaro che una fonte energetica è sostitutiva all'altra con qualche vantaggio, soprattutto con estremo vantaggio per la soluzione dei problemi connessi all'inquinamento atmosferico. In definitiva, la sostituzione col metano o col propano o col butano (poi metanizzati) di fonti energetiche come la nafta ha proprio questo enorme vantaggio, dal punto di vista sanitario, di un minor inquinamento atmosferico.

Non mi sembra che potrebbero nascere questioni di implicazioni valutarie, perché siamo importatori di entrambe le fonti energetiche. La prospettiva dovrebbe essere quella di un rapido ampliamento della produzione e del consumo, per quanto riguarda l'ENI come tale, e la rete di metanodotti, che vanno esaurendosi rapidamente. L'impianto di metanodotti non resterebbe inutilizzato, ma sarebbe utilizzato perfettamente come in tutti questi anni, anche nell'eventualità che le nostre riserve naturali si esaurissero più rapidamente di quanto sia oggi prevedibile.

Mi risulta che è in atto una serie di iniziative molto interessanti ed intelligenti da parte di piccoli imprenditori privati. Voi sapete che la rete dei metanodotti dell'ENI ar-

riva fino ad un certo punto e che i comuni, soprattutto quelli dislocati in zone montane, hanno un interesse estremo ad essere collegati a tale rete; le stesse piccole e medie industrie avanzano tale richiesta. Per quanto riguarda me personalmente, sono permanentemente soggetto a richieste di questo tipo da parte dei comuni, soprattutto montani, della mia zona. A tali richieste l'ENI resiste a causa delle difficoltà di allacciamento. In conseguenza di questa situazione, sono sorte iniziative da parte di imprese private, addirittura ai fini di una piccola rete di metanodotti intercomunali in zona, con stazioni di *reforming*. Anche sotto questo profilo l'estensione di nuove attività dovrebbe produrre notevoli benefici, con tutte le conseguenze di natura sanitaria cui accennavo prima.

Ripeto che non prevediamo implicazioni valutarie: più metano compriamo, meno petrolio compriamo; compriamo petrolio da raffinare, e a nostra volta potremo ridiventare esportatori di questo prodotto, sotto forma di sottoprodotti della raffinazione del petrolio grezzo. Potremmo dire che è nato un sistema nuovo, ed anche questo problema dovrà essere affrontato, perché nel momento in cui approviamo una legge con la quale spostiamo nel tempo la tassazione, trasmutando la sovrapposta di confine in imposta erariale, sorge il problema dei gas liquidi interni, cioè dei sottoprodotti della raffinazione, che sono sottoposti adesso ad una tassazione di circa 43 lire al chilo, di cui vengono rimborsate 22 o 23 lire per quella parte che sarà trasportata alle stazioni di *reforming* e che sarà utilizzata per la cosiddetta energia domestica. Vi è tutto un sistema di pagamento, di rimborso, di storno, che sta diventando piuttosto complesso.

Credo che a breve scadenza dovremo necessariamente affrontare anche il problema dei gas liquidi interni, perché si tratta di miliardi che vengono anticipati dalle ditte per due anni e mezzo o tre; inizialmente si trattava di poca cosa. Col passare del tempo il rimborso di queste imposte comporta una serie lunghissima di trafle burocratiche. Di qui lamentele, proteste, uffici sovraccarichi di lavoro, perché si pone lo stesso problema: il contatore gira e ad un certo momento registra quello che è stato consumato nel momento in cui viene immesso nella rete di metanodotti.

Quanto all'ultimo problema, relativo al rapporto calorico tra il gas ottenuto dal petrolio grezzo e il gas metano naturale, cre-

do, per quanto è mia conoscenza (e con le necessarie cautele scientifiche), che sostanzialmente non vi sia una gran differenza nel rapporto calorico; è una deduzione per analogia, quindi non certissima, perché non ho mai rivolto domande precise a questo riguardo agli ingegneri ed ai chimici dell'amministrazione.

SERRENTINO. Dopo la risposta del Sottosegretario resto sempre più perplesso sull'argomento in questione, cioè circa quel famoso rimborso atteso da due anni sulle anticipazioni fatte. Vi sono industrie che aspettano da tre anni. Cioè noi che pensiamo con questo provvedimento al futuro, non ci preoccupiamo delle pendenze del passato!

FADA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La colpa è degli interessati, perché era stata mia preoccupazione personale invitarli per vedere se non fosse più semplice cercare di risolvere il problema invece di protestare; mi avevano assicurato che sarebbero venuti, ma non si sono visti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno chiarito il proprio pensiero.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

« All'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, fra il secondo e terzo comma sono inseriti i seguenti commi:

« Il gas metano importato dall'estero allo stato liquido e destinato ad essere gassificato presso appositi stabilimenti posti sotto la vigilanza degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, non è assoggettato alla sovrapposta di confine.

Il gas metano ottenuto dal predetto processo di gassificazione e destinato ad essere immesso nella rete dei metanodotti nazionali in promiscuità con gas metano estratto dal sottosuolo del paese, è soggetto alla imposta erariale di cui al primo comma del presente articolo ».

Su congiunta iniziativa del Governo e del Relatore è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1:

« All'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni,

nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, fra il secondo e terzo comma sono inseriti i seguenti commi:

” Il gas metano importato dall'estero allo stato liquido e destinato alla trasformazione in gas presso appositi stabilimenti posti sotto la vigilanza degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione è esente dalla sovrimposta di confine. Il gas metano ottenuto dalla predetta trasformazione è soggetto alla imposta erariale di cui al primo comma del presente articolo.

I prodotti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, nonché i prodotti petroliferi eventualmente ottenuti dalla trasformazione indicata nel precedente comma rimangono soggetti ai rispettivi trattamenti fiscali vigenti ” ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« All'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, è aggiunta la seguente lettera:

” e) il gas ottenuto nel processo di gassificazione e comunque consumato nell'ambito degli stabilimenti di ricevimento e di lavorazione del gas metano allo stato liquido ” ».

Il Relatore ed il Governo propongono di sostituirlo con il seguente:

« All'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, è aggiunta la seguente lettera:

” e) il gas ottenuto nella trasformazione di cui al terzo comma dell'articolo 1, consumato per l'esercizio degli stabilimenti indicati nello stesso terzo comma ” ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiariè a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi » (722):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Proposta di legge:

BIANCHI GERARDO ed altri: « Modifiche agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, con il quale è stata istituita una imposta erariale sul gas metano » (702):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Allegri, Azzaro, Beccaria, Borracino, Cascio, Castellucci, Cesaroni, Curti, De Ponti, Di Leo, Giovannini, Longo Pietro, Marotta, Martelli, Napolitano Francesco, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Patrini, Pavone, Perdonà, Raffaelli, Santagati, Sargentini, Scipioni, Silvestri, Specchio, Vespignani e Vicentini.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO